Sentenza del 03/05/2019 n. 11663 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia in data 17 giugno 2011 con cui la commissione aveva dichiarato illegittimo il diniego di autotutela opposto dalla Agenzia delle Entrate alla istanza presentata dalla società Ticinese di V.V. e C. sas per l'annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS).

2. La contribuente resisteva con controricorso.

3. Il 19 aprile 2017, la società Ticinese di V.V. e C. sas. presentava dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito dalla L. n. 225 del 2016.

4. L'agente della riscossione comunicava alla contribuente l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

5. Con istanza 20 marzo 2018, la società chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio adducendo di avere provveduto ad adempiere in modo tempestivo, come attestato dalla documentazione allegata all'istanza.

6. Con istanza depositata il 18 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate, dando atto dell'avvenuta definizione agevolata dei carichi tributari oggetto di controversia ai sensi del richiamato D.L. n. 193 del 2016, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio con compensazione di spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2019

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza